



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/LM

Rif. n.3627 del 8.2.2018

*A tutte le Autorità di sistema portuale
(vedi elenco allegato)*

Ai colleghi dei revisori c/o AdSP

All'Autorità portuale di Gioia Tauro
autoritaportuale@pec.portodigiotauro.it

All'Autorità portuale di Messina
protocollo@autoritaportualemessina.it

e p.c.

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
R.G.S.*

IGF – Uff. II

Rgs.raigionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

All'Assoporti
info@assoporti.it

Oggetto: personale dipendente Autorità di sistema portuale – trattamento di trasferta per missioni nei porti rientranti nella circoscrizione territoriale della stessa AdSP.

A seguito di numerosi quesiti prevenuti dalle neocostituite Autorità di sistema portuale in merito alla problematica indicata in oggetto, nel ripercorrere i passaggi normativi salienti in proposito, si precisa quanto segue.

Il comma 12, dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come è noto, ha previsto che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, tra cui anche le ex Autorità portuali, ora Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 169/2016, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero - salvo deroghe puntualmente individuate - per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di questa disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La previsione di questo limite, che non si applica alla spesa

effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, può essere superata in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Per quanto riguarda l'istituto dell'indennità di trasferta, anche a seguito della recente riforma portuale, che sottopone codesti Enti all'osservanza dei principi contenuti nel titolo I del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in vigore dell'attuale CCNL applicabile al personale delle Autorità di sistema portuale, esso non appare né cessato né innovato sia per dipendenti che dirigenti.

Lo stesso vale per l'applicazione dell'articolo 55 del CCLN dei lavoratori dei porti in materia di trasferimenti.

Quindi, in relazione al quesito posto, ad avviso della scrivente appare opportuno, considerare le indicazioni di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. 78/2010, che le spese per missioni e trasferte, anche per compiti di ufficio, siano limitate allo stretto indispensabile, ricorrendo – ove possibile - a modalità di telecomunicazione (conferenze call skype, confenze call iphone, etc) che consentano l'interazione dei dipendenti tra le differenti sedi della medesima Autorità di sistema portuale, senza l'effettuazione di spostamenti materiali.

Quanto sopra premesso, si rimette alle determinazioni degli organi di vertice di codeste Autorità la possibilità di adottare provvedimenti che consentano di superare il limite di spesa previsto dal comma 12, articolo 6, del D.L. 78/2010.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

